



LA VIOLENZA ECONOMICA



CASA DELLE
DONNE
MALTRATTATE

LA VIOLENZA ECONOMICA

Seconda edizione 2018

Con il contributo di



Global Thinking Foundation nasce con la missione di promuovere l'educazione finanziaria, rivolgendosi a studenti e fasce deboli come migranti e non abbienti, ma soprattutto per le donne favorendo l'inclusione economica e lavorativa. La fondazione ha intrapreso un percorso di innovazione e di ricerca in quest'ambito (stimato tra i migliori CSO - Civil Society Organisations - emergenti nel settore a livello europeo), e sviluppando progetti per la diffusione della cittadinanza economica e l'alfabetizzazione finanziaria sostenendo un approccio valoriale per l'inclusione. L'impegno di Global Thinking Foundation è volto a sostenere una cultura consapevole del risparmio e della sua gestione e si spinge oltre i confini italiani: ricoprendo una posizione in prima linea tra i promotori della Financial Literacy a livello OCSE/INFE e condividendo l'impegno della società civile e del nostro Paese nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda SDG2030 (Sustainable Development Goals) delle Nazioni Unite.



PREMESSA

Negli anni '90 del secolo scorso, le donne di CADMI hanno individuato una categoria di violenza sino ad allora mai presa in considerazione: la violenza economica.

Ancora oggi, accogliendo le donne che desiderano intraprendere percorsi di uscita dalla violenza, la violenza economica è presente nella quasi totalità dei racconti delle donne, affermandosi tale fatto come trasversale e uno dei modi più “naturali” di esercizio di potere maschile nei rapporti di coppia.

Il tempo passa, la violenza economica resta.

Si fatica ancora a riconoscerla e affrontarla: il denaro è tabù e parlarne collegandolo alla sfera dei sentimenti può sembrare sconveniente. Al contrario, individuare le proprie soluzioni di vita autonome consente alle donne di raggiungere gli obiettivi desiderati, **superando situazioni di violenza economica**, con maggiore facilità. Avere una propria **autonomia economica e finanziaria**, per le donne che intraprendono i percorsi di uscita dalla violenza e dal maltrattamento, consente di raggiungere più facilmente il loro obiettivo.

La **violenza economica** che questa guida intende affrontare fa parte del più vasto fenomeno della **violenza contro le donne** che la Convenzione di Istanbul definisce come: “violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.

La definizione condivisa, anche a livello internazionale, di violenza economica può essere così espressa:


la violenza economica si riferisce a atti di controllo e monitoraggio del comportamento di una donna in termini di uso e distribuzione del denaro, con la costante minaccia di negare risorse economiche, ovvero attraverso un'esposizione debitoria, o ancora impedendole di avere un lavoro e un'entrata finanziaria personale e di utilizzare le proprie risorse secondo la sua volontà.

Obiettivi della guida contro la violenza economica

Questa pubblicazione vuole aiutare ad approfondire un tema ancora poco conosciuto; svelare quei comportamenti, a volte socialmente accettati, lesivi della dignità e dell'autonomia delle donne;

mostrare strumenti di tutela e azioni concrete che possono prevenire l'aggravarsi della situazione o indicare vie d'uscita; conoscere e riconoscere termini tecnici poco usuali, ma importanti per conoscere i propri diritti e conservare o raggiungere un'autonomia economica e personale.

Negli anni, l'esperienza acquisita grazie agli incontri con migliaia di donne ci ha consentito di individuare **diversi gradi** di gravità in cui si esprime questo tipo di violenza da parte degli uomini nei confronti delle donne:





Terzo

Quarto

- dare alla compagna esclusivamente i soldi per la spesa della famiglia, settimanalmente o mensilmente, magari anche in misura insufficiente;
 - non consentire alla donna di fare la spesa e non darle nemmeno il minimo necessario;
 - negare soldi per medicine o cure mediche;
 - fare gli acquisti necessari alla compagna e ai figli, decidendoli direttamente lui;
 - impedirle l'uso di carta di credito o bancomat, ovvero sottrarli a proprio piacimento.
- dilapidare il capitale di famiglia all'insaputa della compagna;
 - dilapidare il capitale della moglie;
 - obbligare o convincere la donna a firmare documenti senza spiegarne l'utilizzo (spesso trappole economiche: ipoteche, mutui, crediti personali);
 - far accedere la compagna a prestiti anche di piccola rilevanza economica, ma vincolanti dal punto di vista della credibilità creditizia;
 - far indebitare la donna per acquisti di beni che si intesta il compagno;
 - far firmare alla compagna assegni scoperti;
 - obbligare o convincere la donna a fare da prestanome;
 - far sottoscrivere alla donna fidejussioni a proprio favore;
 - svuotare il conto corrente in previsione della separazione.

Spesso, il maltrattamento economico non si interrompe con la separazione e continua quando il marito:

- si dichiara nullatenente;
- modifica il reddito dopo il raggiunto accordo per l'assegno di mantenimento dei figli;
- non contribuisce al mantenimento dei figli.



STRUMENTI UTILI E CONSIGLI PRATICI

La violenza economica è difficile da riconoscere e, nel suo primo manifestarsi, si cela dietro a comportamenti ancora culturalmente giustificati e accettati.

La violenza economica è diffusa trasversalmente ed indipendentemente dalle fasce di reddito delle donne, tutte possono esserne vittime.

Nel matrimonio e nella convivenza nessuna scelta di natura finanziaria è irreversibile.

Avere ben chiare le condizioni del regime di comunione e di separazione dei beni.

Sarebbe auspicabile possedere un conto corrente proprio e uno stipendio mensile di cui disporre in autonomia: garantisce la propria libertà di scelta.

Mantenere una situazione di c/c bancari separati non significa amare meno o non fidarsi.

Pretendere sempre di discutere e condividere le scelte economiche della famiglia.

Conoscere l'esatto ammontare delle entrate familiari, così come le uscite: da una verifica dell'estratto conto bancario si possono apprendere eventuali uscite anomale ed avere spie di allarme su comportamenti e attitudini pericolose finanziariamente (il vizio del gioco, altre relazioni o assuefazione a droghe che spesso diventano fonte, oltre che di disastri economici, anche di violenza).

Non mettere a disposizione della famiglia l'intero reddito se non lo si sceglie liberamente.

Se si lavora in un'attività di famiglia gestita dal marito, informarsi attraverso consulenze di professionisti sui propri diritti.

Se si sceglie di propria sponte di non lavorare, accendere un conto corrente cointestato con firme disgiunte con una carta bancomat e, magari, anche una carta di credito aggiuntiva a proprio nome; tenere in considerazione l'idea di sottoscrivere una polizza pensionistica; tenersi sempre aggiornate sull'evoluzione del mercato del lavoro e sulla possibilità di partecipare a corsi di formazione finanziati per riqualificarsi.

Non tollerare frasi come "taci che ti mantengo" o "taci tu che non lavori".

Anche se non si lavora, non esiste l'obbligo di rendere conto di ogni spesa e non si può essere private del bancomat (naturalmente solo se si è intestataria o cointestataria del conto corrente,

non se semplicemente si è depositata la firma sul conto del marito e lui ha provveduto alla sua cancellazione).

Non mettersi mai nella posizione di elemosinare la soddisfazione dei propri bisogni, soprattutto quelli primari: bisogna esigere, per se stesse e per i propri figli, il massimo dell'attenzione e delle cure.

Sarebbe opportuno cointestare i beni immobili al 50%; anche in caso di locazione, è preferibile intestare ad entrambi i coniugi il contratto: garantisce una maggiore tutela legale. In tutti i casi, nessuno ha diritto, anche nel caso abbia ragione, di far uscire un convivente dall'abitazione comune e di impedirgli/le di rientrare. Un simile comportamento è punibile e può essere denunciato. Nel caso in cui ci sia coincidenza tra la casa e il luogo di lavoro del marito, è meglio rivolgersi ad un legale. N.B. In caso di acquisto, non sottovalutare l'importanza di essere a conoscenza delle condizioni e dei vincoli dei contratti di mutuo.

Non firmare mai documenti presentati come bancari/assicurativi e/o contratti che non si sa bene cosa siano e a cosa servano.

Non emettere assegni in bianco o postdatati.

È consigliabile non delegare mai completamente tutte le attività finanziarie, da quelle bancarie alle assicurazioni, soprattutto se se ne è beneficiarie; è buona norma anche possedere una adeguata conoscenza dei temi fiscali e recarsi dal commercialista all'occorrenza. L'essere correttamente e puntualmente informate sulla situazione economica della famiglia fa parte dei presupposti su cui si basa una relazione paritaria.


Non fare da prestanome.

Non sottoscrivere mai impegni con "finanziarie" sconosciute o con "amici" disposti ad aiutarvi che non sono conosciuti e che chiedono tassi di interessi assurdi, si può finire nelle mani di strozzini, mani dalle quali è molto difficile uscire e che possono procurare dei veri e propri disastri economici e non solo.

The background of the entire image is a repeating pattern of stylized purple female icons. Each icon consists of a circular head and a rectangular body with a skirt-like bottom. The icons are arranged in a grid, with some overlapping. In the center of the image is a large, white, circular area that contains the text.

CHIAMACI
02-55015519

Quando



CI SI SEPARA

Affidarsi ad un legale di fiducia, che non sia lo stesso del marito, per fare valere i propri diritti e per capire come muoversi dal punto di vista bancario, fiscale ed amministrativo.

E' possibile anche ricorrere alla clausola della firma CONGIUNTA SUL C/C. Ci si reca quindi in Banca e si fa presente al Direttore che, visto i problemi che si stanno attraversando, è opportuno prevedere a tutela di sè e dei figli, la firma congiunta fino a separazione conclusa.

Questo vuole dire che automaticamente lui non può più prelevare un euro senza la tua firma e viceversa.

Spesso alcuni partner prima della separazione svuotano il conto. Per questa operazione è però necessario il consenso quindi è un aspetto di cui si deve parlare e addivenire ad una decisione comune, un punto di trattativa. Ovvio che in presenza di rapporto violento non può essere una strada percorribile.



SI DEVE "SCAPPARE DI CASA"

Se ci si trova in una situazione di emergenza i soldi non devono essere un ostacolo.

Se non si hanno parenti o amici che possano essere di aiuto, rivolgersi ad un centro anti violenza, anche per trovare una soluzione abitativa temporanea.

Portare via documenti, gioielli, cose care, vestiti propri e dei figli e se possibile una piccola parte di denaro.

Se economicamente possibile, aprire una cassetta di sicurezza presso un Istituto bancario, questo ti dà la possibilità di mettere al sicuro le tue cose. Una cassetta si può aprire contestualmente all'apertura del conto corrente di appoggio.

Se si è già intestatari di un rapporto di conto corrente insieme al proprio compagno, o nella banca del proprio compagno, è utile provvedere a cambiare immediatamente la filiale della banca. Questa operazione diventa semplice in quanto, essendo già clienti, non ha costi ed è protetta dalla legge sulla privacy e sul segreto bancario.

Se il compagno è particolarmente pericoloso, anche per le conoscenze di cui gode, si può fare ricorso ad una Carta Prepagata.

Cercare di ricostruire appieno le "pendenze" e i "doveri" economici che si hanno in proprio per valutare, con chi di competenza, come sarà meglio farvi fronte (disdette, pagamenti, sospensioni e congelamenti) per evitare di aggiungere eventuali ulteriori problemi di tipo pecuniario e/o amministrativo ad una situazione già difficile.

Se non ci si può permettere un avvocato, chiedere aiuto ai centri anti violenza o ai consultori familiari.

In questa ottica l'educazione finanziaria si pone come strumento incisivo per lavorare sulla prevenzione e sul contrasto alla violenza economica, diffondendo e/o rendendo accessibili informazioni di pianificazione familiare in un percorso di consapevolezza volto al raggiungimento di competenze economico-finanziarie di base, si potranno disinnescare molte delle situazioni di isolamento economico e sociale che portano poi a esiti più gravi.



GLOSSARIO EDUCAZIONE FINANZIARIA

Indice

- **Comunione dei beni**
 - Beni personali
 - Amministrazione
 - Cause di scioglimento
 - Divisione dei beni
- **Conto corrente bancario**
 - Conto corrente cointestato a firme disgiunte
 - Conto corrente cointestato a firme congiunte
- **Strumenti di pagamento**
 - Assegno bancario
 - Carta di Debito
 - Carta di Credito
 - ... Carta Revolving
 - Carta Prepagata
 - Bancomat
 - POS
- **Mutuo**
 - Mutuo ipotecario
 - Mutuo fondario
 - Mutuo edilizio
 - Spese del mutuo
- **Polizza assicurativa**
 - Polizza vita
 - ... Figure giuridiche
 - ... Meccanismo
 - ... Impignorabilità e inesquestrabilità
 - Polizza malattia, infortuni
 - Polizza responsabilità civile professionale
- **Previdenza**
 - Previdenza obbligatoria
 - Previdenza complementare
 - ... Fondi pensione
 - ... PIP

COMUNIONE DEI BENI



La **comunione legale dei beni** tra i coniugi è prevista dalla legge (art. 177 e segg. c.c.) in mancanza di un'apposita convenzione matrimoniale. In altre parole il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione legale che costituisce la regola, pur ammettendosi una diversa disciplina stabilita da un accordo diverso tra i coniugi. Costituiscono oggetto della comunione i beni seguenti:

1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
3. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
4. le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento di scioglimento di questa.

- **Beni personali** (Art. 179 c.c.)

Non costituiscono oggetto della comunione e sono **beni personali** dei coniugi:

1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori;
4. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;

6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto e se risulta **il consenso dell'altro coniuge che partecipa all'atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali.**

- **Amministrazione**

L'**amministrazione** dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi. Il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni, spettano congiuntamente a entrambi i coniugi.

- **Cause di scioglimento**

La comunione si scioglie per morte di uno dei coniugi, per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata in caso di interdizione o di inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunciata quando il disordine degli affari di uno dei due coniugi o la condotta da questi tenuta nell'amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell'altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei due coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze e capacità di lavoro.

- **Divisione dei beni**

La **divisione dei beni** della comunione legale si effettua solo al momento del suo scioglimento ripartendo in parti eguali l'attivo e il passivo. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all'affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l'usufrutto su una parte dei beni spettanti all'altro coniuge.

CONTO CORRENTE



Uno degli strumenti fondamentali per la gestione dei propri risparmi offerti dalle banche ai potenziali clienti privati ed aziende è il **Conto Corrente**. Tramite il conto corrente, i privati possono effettuare una serie di operazioni che vanno dal pagamento delle utenze, MAV, rate del mutuo e bonifici, ad investimenti e accredito dello stipendio. Il conto corrente permette inoltre di utilizzare tutti gli strumenti che sostituiscono il denaro contante come carte di credito, carta di debito e assegni e di utilizzare i servizi on line tra i quali l'home banking.

Il conto corrente può essere intestato ad una sola persona fisica o più:

l'articolo 1854 c.c. stabilisce che *“Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto.”*

ed inoltre l'art. 1298 c.c. dispone che nei rapporti interni tra i cointestatari *“...l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi. Le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente.”*

- **Conto corrente cointestato a firme disgiunte**

Conto corrente intestato a entrambi i coniugi con possibilità di emettere assegni e fare operazioni bancarie, prelievi, versamenti bonifici in autonomia (usufruibile attraverso **una delle due firme** dei coniugi stessi).

- **Conto corrente cointestato a firme congiunte**

Conto corrente intestato a **entrambi gli aventi diritto** con vincolo di emettere assegni e fare operazioni bancarie, prelievi, versamenti, bonifici solo **con tutte e due le firme dei titolari**.

STRUMENTI DI PAGAMENTO



- **Assegno bancario**

È un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato dato alla banca (trattario) da parte di *colui che ha emesso l'assegno* (traente) di pagare a vista ad *un soggetto ricevente* (beneficiario) una determinata somma di denaro. Senza la disponibilità economica sul conto corrente per coprire questa somma, l'assegno viene considerato scoperto (o in bianco).

Gli assegni insoluti vengono inseriti in un archivio informatizzato detto CAI (Centrale di Allarme Interbancaria), archivio che raccoglie anche segnalazioni inerenti agli assegni emessi senza autorizzazione, agli assegni emessi senza provvista e alle carte di credito di cui è stata revocata l'autorizzazione all'uso.

Il traente che ha sottoscritto un assegno scoperto chiamato in termini tecnici, senza provvista, commette un *illecito amministrativo*, punito dalla legge con una sanzione amministrativa e con la revoca di sistema.

La sanzione per l'emissione del titolo a vuoto varia *da 516 euro a 3.099 euro* in aumento se l'importo del titolo supera i 10.329 euro o se si è in presenza di una reiterazione dell'emissione di assegni scoperti. Il mancato pagamento delle sanzioni può comportare anche l'arresto.

Il cliente può decidere di evitare sanzioni e protesto, ovvero dopo essere stato informato dalla banca dove è appoggiato il conto, entro il 10° giorno dalla presentazione dell'assegno al pagamento, può decidere di eseguire il "pagamento tardivo" dell'assegno, maggiorato della penale, pari al 10% dell'ammontare dell'assegno, degli interessi di legge e delle spese di protesto. Tale pagamento deve essere però effettuato obbligatoriamente entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno. Il pagamento può essere effettuato direttamente al beneficiario, versando sul conto corrente la somma necessaria a coprire l'intero importo; il beneficiario sottoscriverà una dichiarazione allegando l'attestazione della banca che conferma l'avvenuto versamento degli importi dovuti, oppure, al pubblico ufficiale che ha levato il protesto.

Se invece non procede con la suddetta sistemazione viene elevato il protesto che è un atto formale emesso da un notaio o da un pubblico ufficiale, con il quale, viene certificato non solo il mancato pagamento dell'assegno ma viene data notizia della mancata provvista con la pubblicazione del nominativo nel Registro Informativo dei Protesti. Tale atto, consente pertanto al beneficiario di poter adire le vie legali per ottenere la somma indicata sull'assegno contro chi l'ha emesso e da coloro che hanno girato a loro volta il titolo.

Per chi ha emesso il titolo senza provvista, invece, oltre alle ulteriori sanzioni di cui sopra, scatta anche il divieto di emettere assegni per almeno 2 anni, o nei casi più gravi, l'interdizione

dall'esercizio della propria professione o della propria attività imprenditoriale per almeno 2 mesi, interdizione dagli uffici delle imprese e contratti con la pubblica amministrazione.

Nel caso invece che l'assegno sia emesso senza autorizzazione, la segnalazione alla CAI è automatica in quanto la violazione non è sanabile come avviene in caso di mancanza di fondi. La conseguenza immediata sarà quella di non poter accedere al credito e all'apertura di rapporti bancari futuri.

Un assegno postdatato invece equivale comunque ad emettere un assegno irregolare.

La legge infatti prevede che l'assegno bancario è pagabile a vista, con la conseguenza che lo stesso presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di presentazione. Questo significa, che nel momento stesso in cui il creditore presenta il titolo allo sportello, gli deve essere pagato, anche se è stata scritta una data futura. Sempre la legge precisa inoltre che, qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione successiva a quella dell'effettiva emissione dell'assegno (non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario si rende applicabile la tasso graduale delle cambiali. Ciò significa che la data successiva non comporta la nullità dell'assegno bancario, ma soltanto la nullità del relativo patto tra le parti. Per cui l'assegno bancario postdatato, deve considerarsi venuto a esistenza come mezzo di pagamento al momento stesso della sua emissione ovvero il distacco materiale del titolo dalla sfera del traente: quando cioè, il debitore (traente) lo consegna al creditore (prenditore). Se un tempo l'emissione di un assegno postdatato era un reato oggi non lo è più. Ma l'emissione è soggetta a sanzione amministrativa per evasione dell'imposta di bollo con responsabilità sia del traente che del prenditore, nonché anche la banca negoziatrice. Se il prenditore porta all'incasso l'assegno postdatato prima della scadenza dovrà quindi eseguire prima la procedura di regolarizzazione del titolo in suo possesso mediante versamento dell'imposta proporzionale calcolata come per le cambiali, nonché attraverso il pagamento delle sanzioni in materia di bollo. Escluso ciò, il titolo è perfettamente valido e deve essere pagato a colui che lo presenti allo sportello. Ecco perché chi emette assegni postdatati dovrebbe per prudenza far in modo che sul conto vi sia, da subito, la somma sufficiente a soddisfare il creditore qualora questi porti all'incasso, prima del tempo, il titolo in suo possesso. Infatti, nell'ipotesi in cui non vi sia la disponibilità sul conto corrente bancario del debitore, l'assegno può essere protestato.

• Carta di debito

La **carta di debito** è rilasciata dall'Istituto di credito al richiedente, titolare di un conto corrente a cui è collegata. Ogni operazione è addebitata sul conto corrente giornalmente, secondo il cambio del giorno se si effettua un pagamento all'estero o in valuta estera. Essa può essere utilizzata per prelevare le somme depositate sul conto corrente presso sportelli Bancomat (ATM), domestici ed esteri convenzionati con il circuito a cui aderisce l'Istituto di credito emittente carta, oppure per effettuare pagamenti presso esercenti dotati di POS (Point of Sale) e autorizzati ad eseguire la transazione. I prelievi di denaro contante tramite la carta di debito possono avere un

limite giornaliero e/o mensile, stabilito nel contratto stipulato inizialmente. I costi previsti per il possesso della carta di debito riguardano commissioni fisse annuali e commissioni aggiuntive quando ad esempio la carta viene utilizzata presso sportelli ATM appartenenti ad istituti di credito diversi da quello emittente la carta stessa.

- **Carta di credito**

La **carta di credito**, personale-nominativa, viene rilasciata sulla base della stipula di un contratto tra cliente ed Istituto di emissione, che prevede una linea di credito a disposizione del cliente. Il suo rilascio e il limite di fido viene valutato sulla base del reddito, che deve essere tale da garantire il rimborso delle spese mensili. Sono inoltre previste commissioni annuali per rilascio o rinnovo, spedizione e un'imposta di bollo. Associata a circuiti internazionali come Visa e MasterCard, questa carta permette di effettuare pagamenti tramite POS (Point of Sale) ed online, oppure di prelevare contanti (tecnicamente "anticipo contanti" con commissioni più elevate e legate ad una percentuale fissa sull'importo prelevato) da uno sportello automatico Bancomat (ATM - Automated Teller Machine).

Ogni pagamento attraverso carta di credito determina una diminuzione sull'importo disponibile sulla linea di credito mensile. Il rimborso delle operazioni effettuate tramite carta di credito avviene solitamente il primo giorno del mese successivo (o in altra data secondo il contratto firmato) in un'unica soluzione oppure in forma rateale per le carte di credito revolving.

- **Carta di credito a rimborso rateale (revolving)**

Le spese vengono rimborsate tramite un **piano rateale**, ristabilendo così la linea di credito. Le rate comprendono un tasso di interesse che viene concordato dal Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG). Ulteriori rate possono essere concordate per ripristinare la capacità di credito più velocemente. È possibile inoltre addebitare le spese effettuate direttamente sul proprio conto.

- **Carta prepagata**

Una carta di pagamento offre le stesse caratteristiche di una carta di debito senza essere collegata a nessun conto corrente: la carta prepagata diventa infatti un "portafoglio virtuale", ricaricabile tramite contanti o bonifici. I prelievi di denaro e pagamenti tramite questa carta sono detratti immediatamente dalla disponibilità di capitale della stessa. La **carta prepagata** è ottimale per gestire denaro senza l'apertura di un conto corrente bancario e fissare dei budget. Data la sua semplicità, può essere emessa anche a minori, utile quindi per la gestione della propria paghetta.

• Bancomat

Il **bancomat** (in inglese ATM, Automated Teller Machine) è uno sportello automatico che, tramite l'uso di carte di pagamento dotate di codice PIN, consente di effettuare operazioni tra cui prelievo e deposito di contanti, versamento di assegni, stampa dei movimenti di conto corrente associati alle carte di pagamento, bonifici e pagamenti, ricariche telefoniche, pagamento bollettini e pagamento di vari servizi (bollo auto, ricarica abbonamenti trasporti locali, pagamenti multe e ingressi ZTL). L'utilizzo di sportelli bancari aderenti allo stesso circuito dell'Istituto emittente la carta di pagamento implica generalmente la gratuità delle commissioni oppure costi inferiori per operazioni effettuate per il tramite di sportelli di Istituti differenti.

Tipologie di frode attraverso sportelli ATM

Le frodi sotto descritte avvengono solitamente attraverso la manomissione degli sportelli ATM nel fine settimana e dopo la chiusura della filiale che gestisce lo sportello, raramente attraverso esercenti POS inconsapevoli.

- **Clonazione:** tramite un apparecchio per copiare la banda magnetica della carta e carpire il codice PIN.
- **Furto con pellicola o card trapping:** catturare la carta e carpire il PIN attraverso l'uso di pellicole o fili, facendo finta di offrire un aiuto.
- **Furto con raggio:** attuato da due individui che distraggono il possessore della carta mentre preleva e spiano il codice PIN, allontanandosi poi con la carta.
- **Cattura di banconote o cash trapping:** applicando una piastra di alluminio biadesivo per trattenere il contante emesso durante un prelievo.

• POS (Point of Sale)

Gli esercenti muniti del dispositivo **POS** permettono al cliente di addebitare l'importo dell'operazione sul proprio conto corrente attraverso la carta ad esso collegata. L'esercente convenzionato paga una commissione in percentuale dell'importo per il servizio e per ridurre il rischio di insolvenza del cliente (nel caso di una carta di credito). Nei primi contratti per il rilascio della carta di credito restava in capo al titolare della carta il rischio di utilizzi fraudolenti ed eventuali addebiti errati.

Successivamente il D.Lgs. n. 11/2010 ha introdotto una ripartizione del rischio connesso all'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento tale da fare ricadere sull'intermediario finanziario il rischio stesso, a meno che non risulti una colpa grave dell'utilizzatore-cliente, sul quale resta comunque una partecipazione al rischio nella misura di Euro 150,00 (c.d. franchigia), da applicarsi salvo diversa pattuizione contrattuale migliorativa per il cliente stesso. Si consiglia di collegare l'utilizzo della carta di pagamento con un sms di avvertimento per controllare i pagamenti effettuati. Spesso le banche con questa abilitazione attiva riducono anche la franchigia (150,00 euro) a carico del cliente.

MUTUO



Il **mutuo** è un contratto che prevede un prestito di una certa quantità di denaro di una banca (mutuante) ad un soggetto ricevente (mutuatario). Il prestito dovrà essere restituito in un determinato arco di tempo, includendo gli interessi stabiliti.

Il mutuo è quindi un finanziamento a medio-lungo termine, concesso da una banca o da altro istituto finanziario autorizzato, rimborsabile seguendo il piano d'ammortamento definito nel contratto.

I mutui e piani di ammortamento si dividono in prestiti a tasso fisso e a tasso variabile. I primi prevedono che il mutuatario debba versare sempre lo stesso interesse per tutta la durata del contratto, mentre i tassi variabili si basano sullo sviluppo mensile dei tassi di interesse.

- **Mutuo ipotecario**

Tutti i mutui caratterizzati da garanzia sotto forma di **ipoteca su beni immobili** sono compresi nella categoria di mutui ipotecari, includendo quindi anche i mutui fondiari, di ristrutturazione o di costruzione, i mutui di liquidità o i mutui di consolidamento.

- **Mutuo fondiario**

Il **mutuo fondiario** generalmente richiesto per acquisto casa comporta dei vincoli rispetto ai mutui ipotecari, sia per la tipologia dell'ipoteca che per gli importi possibili. L'ipoteca utilizzata come garanzia deve essere obbligatoriamente di primo grado (ovvero senza altre ipoteche sullo stesso bene. Viene accettata anche di secondo grado in caso di successiva richiesta di ulteriore mutuo sullo stesso immobile, sempre che vi sia capienza sul valore del bene e sempre che l'istituto erogante sia lo stesso) e la percentuale massima di finanziamento, salvo in caso di ulteriori garanzie (come una polizza vita), non può superare l'80% del minore tra il prezzo ed il valore di compravendita dell'immobile oggetto della richiesta. I mutui fondiari comportano alcuni vantaggi:

- opportunità di dimezzamento dell'onorario notarile;
- possibile diminuzione del valore iscritto di ipoteca quando il capitale finanziato si riduce tramite rimborsi;
- periodo maggiore prima che la banca inizi l'azione di escussione;
- possibilità di ricevere il frazionamento del mutuo e dell'ipoteca in caso di divisione in ulteriori unità.

• Mutuo edilizio

L'ipoteca viene iscritta sul **terreno edificabile** e riguarderà l'intero immobile completato. Nel caso in cui l'immobile venga venduto in diverse unità, si procede quindi alla richiesta di frazionamento. Solitamente i mutui di costruzione sono emessi in tranche e non in un unico trasferimento, seguendo i livelli decisi sullo stato di avanzamento dei lavori.

Questa caratteristica influisce su ulteriori costi di istruttoria e di perizia, a seguito di altri interventi necessari, convenendo sempre che la somma finanziata sia pari a quella stabilita nel contratto di mutuo.

• Spese relative al mutuo

I costi del mutuo si dividono tra spese di mutuo una tantum, che verranno pagate solo una volta, e costi di mutuo ricorrenti, che saranno pagati per tutta la durata del finanziamento.

Le spese di mutuo una tantum sono le seguenti:

- **spese di istruttoria**

L'istruttoria è lo stadio in cui la Banca esegue tutti i passaggi necessari a stabilire se il mutuo debba o meno essere concesso, vagliando le capacità di credito del potenziale mutuatario oppure raccogliendo la documentazione necessaria. Il costo, se definito in misura fissa, varia tra i 180 e i 300 euro, oppure in misura percentuale tra lo 0,1% e lo 0,5% dell'importo fornito;

- **spese di perizia**

La perizia è realizzata da un tecnico stabilito dalla Banca che appura il valore dell'immobile e della mancanza di anomalie od abusi edilizi. Le spese variano tra i 100 e i 300 euro;

- **imposta sostitutiva**

A seguito del DL 168/2004, questa imposta sostitutiva di quella di registro, ipotecaria, catastale e bollo viene richiesta in misura dello 0,25% sull'importo elargito se l'emittente è una banca o una finanziaria parificata e si acquista un immobile residenziale con possibili agevolazioni prima casa;

- **spese notarili**

Queste spese includono gli onorari del notaio, secondo specifici tariffari, e le tasse dovute allo Stato per l'attività di contratto e di iscrizione dell'ipoteca. Variando a seconda del tipo di atto e dell'importo dell'ipoteca, è importante richiedere un preventivo sulle spese notarili;

- **spese estinzione anticipata del mutuo**

Nel caso di estinzione anticipata, anche parziale, del mutuo emesso a persone fisiche per acquistare o rinnovare un'abitazione o avviare la propria attività economica e professionale, secondo l'articolo 7 della legge 40/2007 (Legge Bersani), non si richiede nessuna penale. In precedenza, infatti, l'estinzione anticipata del mutuo comportava anche un debitore che richiede di versare in anticipo una parte o l'intero capitale residuo.

I costi di mutuo ricorrenti, invece, sono:

- **spese di incasso o riscossione e spese di gestione**

Una spesa di incasso o riscossione del pagamento della rata è normalmente calcolata nel momento di ogni pagamento, variante di solito tra 1 e 3 Euro. Esistono inoltre diverse microspese di gestione, da quelle per il rilascio della certificazione annuale degli interessi passivi alle spedizioni delle comunicazioni di variazione del tasso;

- **spese per l'assicurazione sul mutuo**

L'assicurazione incendio è obbligatoria ed è calcolata sul valore dell'immobile, insieme all'importo e alla durata del mutuo. Per esempio, per un mutuo di 100.000 euro a 15-20 anni l'assicurazione varia tra 250 e 400 euro. Un'assicurazione sulla vita del richiedente il Mutuo può essere richiesta da alcuni Istituti di credito a maggior garanzia. Alcune forme di assicurazioni coprono l'intero capitale residuo e permettono di estinguere il mutuo in caso di premorienza dell'assicurato.

POLIZZA ASSICURATIVA



Il contratto di assicurazione (polizza), sottoscritto da due parti, prevede che la prima (l'assicurato) anticipi una somma di denaro chiamato premio, e trasferisca il rischio del verificarsi di un possibile evento dannoso all'altra (l'assicuratore). Nel caso in cui questo evento dannoso si verifichi, l'assicuratore risarcisce l'assicurato rimborsando il danno subito entro i limiti e le condizioni stabiliti nella polizza.

• Polizze vita

Le **polizze vita** hanno funzione previdenziale: mirano a soddisfare una determinata o determinabile esigenza economica al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Questi eventi sono essenzialmente due: morte e sopravvivenza. Esistono polizze esclusivamente legate alla sopravvivenza, con finalità di risparmio o investimento, polizze che coprono solamente il rischio morte e polizze miste, che comprendono entrambi e le tipologie precedenti.

- Le figure giuridiche delle polizze vita

Le figure giuridiche di una polizza vita sono tre, e possono coincidere o essere distinte fra loro:

- **contraente:** colui che sottoscrive la polizza, paga i premi ed esercita i diritti propri del contratto. Può essere una persona fisica o una persona giuridica;
- **assicurato:** colui sulla cui vita la polizza viene stipulata, con il suo esplicito assenso. È sempre una persona fisica;
- **beneficiario:** colui che ha diritto alla prestazione assicurativa, e che avrà quindi il beneficio economico al verificarsi della morte o della sopravvivenza dell'assicurato. Può essere una persona fisica o giuridica e possono essere indicati in polizza più beneficiari.

- Il meccanismo delle polizze vita

Il contraente paga un premio unico o premi periodici alla compagnia e l'assicurazione si impegna a versare un capitale o una rendita (a vita o temporanea) al beneficiario designato qualora sopravvenga la morte dell'assicurato in corso di contratto, o qualora egli sia in vita al termine pattuito. Questa tipologia è destinata soprattutto a famiglie monoreddito che hanno l'esigenza di garantirsi somme di denaro al venir meno dell'unica fonte di reddito.

- Impignorabilità e inalienabilità delle polizze vita

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile le somme derivanti da polizze vita sono impignorabili e inalienabili e, in caso di premorienza, non entrano a far parte dell'asse ereditario.

- Polizza malattia, infortuni

Le **polizze malattie e infortuni** tutelano l'assicurato di fronte al verificarsi di eventi di carattere eccezionale quali le malattie (in generale, qualsiasi stato patologico o alterazione dell'organismo o di un suo organo) e gli infortuni (eventi influenti sull'integrità fisica della persona originato da una causa violenta, esterna ed improvvisa), aiutando a fronteggiare le conseguenze economiche negative che possano derivarne. A seconda di quanto specificamente indicato, la polizza prevede la copertura delle spese mediche, la corresponsione di indennità giornaliera, rendite in caso di invalidità permanente.

- Polizza responsabilità civile Professionale

L'assicurazione sulla **responsabilità civile professionale** è prevista come obbligatoria dalla legge; il D.P.R. 137/2012 prevede, infatti, all'art. 5, l'obbligo per il libero professionista di stipulare "idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale". Tale assicurazione tutela dunque i clienti nei confronti di errori colposi del professionista, al quale è inoltre fatto obbligo di informare i clienti stessi sui massimali di copertura.



• Previdenza obbligatoria

La **previdenza obbligatoria**, in Italia, è gestita essenzialmente dall'INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) e si basa su un sistema a ripartizione: con i contributi versati dai lavoratori attivi si erogano le prestazioni pensionistiche dei lavoratori non più attivi. Se il numero dei pensionati supera quello dei componenti della forza lavoro il sistema subisce scompensi.

Fino al 1995 il calcolo delle prestazioni veniva eseguito con metodo retributivo: ci si basava cioè sulla media di retribuzioni e redditi percepiti negli ultimi anni di lavoro moltiplicandola per gli anni di contribuzione e per una determinata aliquota.

Nel 1995 si è passati al sistema contributivo: il calcolo delle prestazioni viene eseguito sulla base dei contributi effettivamente versati nell'arco della vita moltiplicato per un determinato coefficiente di trasformazione.

• Previdenza complementare

La **previdenza complementare**, ovvero integrativa rispetto a quella obbligatoria per legge, si attua per scelta libera e volontaria attraverso i fondi pensione, organismi associativi costituiti come soggetti giuridici gestiti da compagnie di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare o società di gestione del risparmio. L'aderente effettua versamenti liberi e volontari al fondo scelto e la prestazione pensionistica consiste in una rendita vitalizia che va a sommarsi alla pensione pubblica. Anche il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) di un lavoratore dipendente può essere fatto confluire direttamente nel fondo pensione. Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce dopo almeno 5 anni di adesione alla forma di previdenza complementare e solamente una volta maturati i requisiti richiesti per ottenere la pensione pubblica. Prima di tale termine è possibile ritirare solamente parte delle somme costituenti il fondo pensione, in determinate situazioni e non prima di aver aderito alla forma pensionistica da almeno 8 anni.

- Fondi pensione

I **fondi pensione chiusi** sono riservati ad una platea di persone con caratteristiche omogenee: la stessa categoria lavorativa, la stessa azienda, la stessa appartenenza territoriale ecc. Sono definiti anche fondi negoziali perché prendono campo da atti di negoziazione fra le parti sociali, come contratti e accordi collettivi o sindacali, regolamenti di enti o aziende, accordi regionali, accordi fra liberi professionisti ecc. I fondi pensione chiusi possono essere solamente ad adesione collettiva, ciò significa che si aderisce per libera scelta individuale ma in quanto facenti parte di una collettività definita. I fondi negoziali sono istituiti dalle parti sociali ma la gestione è

affidata ad un investitore professionale esterno come una banca o compagnia di assicurazione. I **fondi pensione aperti** sono invece destinati ad una platea indefinita di soggetti: tutti possono aderire e l'adesione può essere sia individuale che collettiva. Vi è identità fra soggetto istitutore e soggetto gestore, che può essere una banca, una compagnia di assicurazione, una SIM, una SGR. L'autorità di vigilanza sui fondi pensione è la COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione).

- PIP

I PIP, o **Piani Individuali Previdenziali**, sono stati introdotti dal decreto del 18 febbraio 2000 numero 47 e sono in vigore dall'1 gennaio 2001. Sono delle particolari polizze vita, istituibili e gestibili solo da compagnie di assicurazione e possono essere solamente ad adesione singola. Le prestazioni ottenibili con un PIP sono le medesime ottenibili da un Fondo pensione, cambia però la modalità di gestione delle risorse.

I PIP possono essere di tipo rivalutabile o Unit Linked. Nei PIP di tipo rivalutabile è garantito il rimborso del capitale e talvolta un rendimento minimo. Le somme che vi sono destinate confluiscono, come per le polizze vita, nella gestione separata delle compagnie e godono di un regime ridotto di sequestrabilità e pignorabilità.

Le somme destinate ai PIP di tipo Unit Linked, invece, sono investite in fondi interni alla compagnia o in un fondo comune di investimento. Non è garantito un rendimento minimo ed è possibile scegliere fra varie linee di gestione a seconda della propria propensione al rischio.



CHIAMACI
02-55015519



CASA DELLE
DONNE
MALTRATTATE

via Piacenza, 14
20135 Milano
Tel: 02.55019609

Fax: 02.49519038
info@cadmi.org
www.cadmi.org